

# STATUTO

## “ASSOCIAZIONE CIRCOLO FOTOGRAFICO FERMOIMMAGINE”

### TITOLO I

#### Denominazione, sede, scopi

##### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e ss del Codice Civile e della legge 383/2000 l'associazione “**CIRCOLO FOTOGRAFICO FERMOIMMAGINE**”.

##### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede a MONTESPERTOLI (FI) in VIA SAN PIERO IN MERCATO n°57.

Il trasferimento di sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria e viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

##### **Art. 3 - Scopo/Oggetto**

L'Associazione è apolitica e apartitica e non persegue fini di lucro.

L'associazione si prefigge di riunire gli appassionati di fotografia a scopo culturale e ricreativo, promuovere e diffondere la cultura fotografica, sviluppare la conoscenza e l'utilizzo del mezzo espressivo fotografico.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione può:

- organizzare attività ricreative con oggetto fotografico;
- programmare attività didattiche mediante l'organizzazione di corsi, seminari, mostre, serate, concorsi, workshop;
- indire riunioni per lo scambio di idee, studi e proposte nel campo della fotografia;
- proiettare diapositive e film, esporre copie fotografiche in sede o in altri luoghi anche in mostra al pubblico;
- collaborare con altre associazioni, società, enti pubblici e privati;
- organizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, mostre, rassegne, concorsi;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie e/o propedeutiche al conseguimento degli scopi sociali e non in contrasto con la normativa vigente e con lo spirito e le finalità dell'associazione.

### TITOLO II

#### Dei Soci

##### **Art. 4 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società, gli enti e qualunque altro soggetto che ne condivida gli scopi e si impegni per la realizzazione degli stessi.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

##### **Art. 5 - Ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata

all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

**Art. 6 - Categorie dei Soci**

Ci sono due categorie di soci:

- ▲ Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo.
- ▲ Soci benemeriti: i soci che nell'ambito delle attività del circolo si sono distinti per particolari meriti ed hanno ottenuto tale riconoscimento dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7 - Diritti e Obblighi dei soci**

La qualifica di socio dà diritto:

- ▲ a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ▲ usufruire dei locali a disposizione del Circolo Fotografico e dei materiali in suo possesso;
- ▲ proporre le proprie opere, previo accordo con l'incaricato alla programmazione delle attività;
- ▲ segnalare nuove iniziative utili a migliorare l'attività del Circolo Fotografico;
- ▲ a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nell'assemblea dell'associazione in particolare in merito all'approvazione del rendiconto annuale dell'associazione, all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- ▲ a godere dell'elettorato attivo e passivo (ad eccezione dei soci minorenni).

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono, inoltre, tenuti:

- ▲ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ▲ al pagamento del contributo associativo annuale.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.

L'associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I finanziamenti dei soci possono essere fruttiferi di interessi nella misura del saggio legale e possono essere richiesti solo nella misura necessaria a coprire attività o realizzazioni intraprese per il migliore raggiungimento degli scopi sociali e adeguatamente disciplinate per decisione dell'assemblea dei soci

**Art. 8 - Contributo Associativo**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio.

**Art. 9 - Decadenza dei soci**

La qualità di socio si perde:

- a) Per recesso,
- b) Per esclusione;
- c) Per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- ▲ che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- ▲ che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale;
- ▲ che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- ▲ che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata ad eccezione del caso previsto all'art. 8 comma 2 del presente Statuto.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### **TITOLO III**

#### **Risorse Economiche – Fondo Comune**

##### **Art. 10 - Patrimonio Sociale**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

##### **Art. 11 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il

rendiconto (o Bilancio) economico finanziario della gestione che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 12 - Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico/finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Tale rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico finanziario, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso unita alla relazione descrittiva del Presidente.

**TITOLO IV**

**Organi dell'associazione**

**Art. 13 - Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei soci
- b) Il Presidente
- c) Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
- e) il Segretario con funzioni di tesoriere

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

**Art. 14 - Assemblea dei soci**

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, oppure in altro luogo ritenuto adatto dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e sul sito internet dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della, eventuale, seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico/finanziario annuale dell'associazione accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente.

In particolare sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci o del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) Sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- d) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

**Art. 15 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, purché almeno uguale a due volte il numero dei membri del Consiglio Direttivo e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio (maggiorenne) ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, purché almeno uguale a due volte il numero dei membri del Consiglio Direttivo e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio (maggiorenne) ha diritto ad un voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale dovranno essere approvate dai presenti in assemblea purché almeno uguale a due volte il numero dei membri del Consiglio.

Per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

**Art. 16 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

**Art. 17 - Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

**Art. 18 - Cariche Sociali**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere:

1. soci dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 15 del presente Statuto
2. essere maggiorenni

**Art. 19 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, tra un minimo di 3 fino ad un massimo di 7, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La carica di Presidente e di consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il componente del Consiglio direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per sei volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

**Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

**Art. 21 - Il Presidente – Vice Presidente – Segretario**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario con funzioni di tesoriere, coadiuva il Presidente, redige e conserva i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del libro soci, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura la tenuta degli eventuali libri contabili ed effettua incassi e pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

**Art. 22 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

**TITOLO IV**  
**Durata/Scioglimento**

**Art. 24 - Durata - Scioglimento**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe e comunque per fini di solidarietà sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 25 - Norma Finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.